

La Corte riprende il proprio ruolo nella garanzia dei diritti costituzionali e fa un altro passo avanti a tutela dei “controlimiti”

di Adele Anzon Demmig
(28 febbraio 2018)

1. La ragione principale per la quale la sentenza n.269 del 2017 merita di essere messa in particolare evidenza sta, a mio parere, nel fatto di costituire una ulteriore dimostrazione dell'intento della Corte costituzionale di riacquistare e di mantenere il suo ruolo di effettivo custode dei “controlimiti” e cioè dell'identità costituzionale italiana nei confronti di indebite intromissioni da parte dell'ordinamento europeo e della giurisprudenza della Corte di Giustizia. Una evoluzione in questa direzione - che trova riscontro anche presso altri Tribunali costituzionali in Europa, è già stata rilevata, oltre che da chi scrive¹, da numerosi commentatori, sia favorevoli, sia contrari. La tappa di maggiore evidenza è quella dell'ordinanza n.24 del 2017² mediante la quale, nel formulare il rinvio pregiudiziale di interpretazione alla Corte di Giustizia, La Corte costituzionale ha in realtà proposto indirettamente al giudice europeo di intendere la sua sentenza Taricco 1 in modo tale da rispettare uno dei contro limiti italiani, quello del principio di legalità in materia penale. Il risultato è stato positivo perché nella pronuncia Taricco 2 la Corte europea, è vero, non ha preso formalmente in considerazione l'ultimo quesito dell'ordinanza di rinvio³ – nel quale appunto si chiedeva la regola europea doveva interpretarsi in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro” – ma sostanzialmente ha finito per adeguarsi alla soluzione- prospettata dalla Corte italiana. Infatti ha deciso che l'obbligo derivante dalla norma europea, così come da essa stessa interpretata nella

1 Una vicinanza di orientamenti dei Tribunali costituzionali, come è noto, poteva già cogliersi in epoca risalente: sul tema specifico del confronto tra la giurisprudenza delle Corti costituzionali italiana e tedesca rinvio, per brevità, anche per ulteriori indicazioni, ai miei scritti *I Tribunali costituzionali nell'era di Maastricht* in AA.VV., *Studi in onore di Leopoldo Elia*, Milano 1999, tomo I, 81 ss.; *I Tribunali costituzionali e l'integrazione europea: da Maastricht a Lisbona*, in *Diritto e Società*, 1/2010 e in AA.VV. *Studi in onore di A.Pace...*, sullo stesso tema, più recentemente, P.FARAGUNA, *La saga OMT. il diritto all'ultima parola tra Corte di giustizia e Tribunali costituzionali*, in *Giur.cost.* 2017, cit., 567 ss.; A.RUGGERI, *Primato del diritto sovranazionale versus identità costituzionale*, etc., in www.forumcostituzionale.it 9 aprile 2016

2 Su questa lettura dell'ordinanza mi permetto di rinviare ancora una volta a un mio contributo dal titolo *La Corte è ferma sui “controlimiti” ma rovescia sulla Corte europea di Giustizia l'onere di farne applicazione*, etc. in *Giur.cost.* fasc.1/2017, 507 ss.. L'uso del rinvio pregiudiziale da parte della Corte, nel caso di specie, come strumento della collaborazione è stato posto in rilievo con diversi toni e svolgimenti anche in altri commenti all'ordinanza, tra cui cfr. soprattutto: A.CELOTTO, *Un rinvio pregiudiziale per il dialogo o per il monologo?*, ivi, 183 ss.; M.ESPOSITO, *Il potere deliberativo della Corte costituzionale sulle sentenze interpretative della Corte di Giustizia*, ivi, 186 ss.; M.LUCIANI, *Intelligenti pauca. Il caso Taricco torna (catafratto) alla Corte costituzionale*, ivi, 535 ss.; C.CUPELLI, in www.dirittopenalecontemporaneo, gen.2017; G.REPETTO, *Una ragionevole apologia della supremacy. In margine all'ordinanza della Corte costituzionale sul caso Taricco* in www.diritticomparati.com, 20 feb.2017; P.FARAGUNA, *Il caso Taricco: controlimiti in tre dimensioni*, in A. BERNARDI (a cura di), *I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali*, Napoli, 2017, 359 ss.; D.TEGA, *Il tono dell'ordinanza n.24 della Corte Costituzionale e i suoi destinatari: narrowing the dialogue*, in www.forumcostituzionale.it, 6 marzo 2017; A. MASSARO, *Dalle criticità del diritto penale nazionale a quelle del “diritto penale europeo”: chi è causa del suo mal pianga se stesso? Riflessioni su Taricco e dintorni*, in *Arch.pen.* 3/2017; V.FAGGIANI, *Lo strategico rinvio pregiudiziale della Consulta sul caso Taricco*, www.osservatorioaic.it 1/2017. Particolarmente critico sull'impostazione dell'ordinanza di rinvio della Corte costituzionale è F.VIGANO', *Le parole e i silenzi. Osservazioni sull'ordinanza n.24/2017 della Corte costituzionale sul caso Taricco*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 27 marzo 2017 che la considera un *ultimatum* viziata da una impostazione “sovranista”. V. su quest'ultima critica i rilievi esposti più avanti nel testo.

decisione Taricco I, resta di regola prevalente “*a meno che* la sua applicazione comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato”. In tal modo la Corte di Lussemburgo ha mostrato di avere accettato - pur senza dichiararlo - la tesi dei “controlimiti”, facendone essa stessa applicazione ed evitando alla Corte italiana di avvalersene e di provocare così l’emersione aperta del conflitto tra le due Corti.⁴ Insomma, la collaborazione tra le due Corti, stimolata da quella italiana, ha funzionato.

Naturalmente con questa vicenda il problema generale dei “controlimiti” non è in astratto e in via generale risolto ma semplicemente superato nel caso particolare. Né d’altra parte avrebbe potuto o potrebbe esserlo, dato che trova la sua causa nella perdurante ambiguità del complessivo assetto giuridico-istituzionale dell’Unione e nel rapporto volutamente irrisolto tra i livelli di governo nazionale e dell’Unione, problemi, questi, che solo l’azione politica degli Stati può risolvere.

Tuttavia mi sembra di estrema importanza che, data appunto questa situazione, la Corte italiana - come quella di altri Stati membri - abbia avvertito il rischio per l’identità costituzionale nazionale - della quale lo stesso art.3 bis del TUE impone il rispetto da parte dell’Unione - del mantenimento di un atteggiamento eccessivamente acquiescente verso la crescente penetrazione del diritto europeo negli ordinamenti nazionali e la costante espansione dei poteri della Corte europea anche al di là dei confini strettamente risultanti dai Trattati. Ma soprattutto mi pare meritevole del massimo rilievo la via scelta a questo scopo dalla Corte costituzionale, e cioè il ripudio da parte di una reazione antieuropeista e di contrapposizione frontale e la ricerca di mezzi idonei ed efficaci, anche nelle necessaria diversità dei singoli casi di specie, per realizzare, un contemperamento concreto tra identità europea e identità nazionale, nel quadro di una effettiva collaborazione reciproca, alla quali sono tenute sia le Corti nazionali sia la Corte di Giustizia.

2. In questo orientamento si può iscrivere a mio parere la sentenza n.269 del 2017, laddove enuncia una “dottrina” del Giudice costituzionale circa i rimedi utilizzabili nel caso di sovrapposizione della tutela dei diritti della persona garantiti dalla Costituzione

3 L’ordinanza prospettava tre questioni di interpretazione dell’art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato europeo, chiedendo se esso dovesse essere inteso come fonte dell’obbligo del giudice penale di non applicare la normativa penale nazionale contrastante con il diritto comunitario come interpretato dalla Taricco1 *anche quando* tale omessa applicazione sia lesiva del principio costituzionale di legalità in materia penale; o ancora se la suddetta sentenza Taricco debba essere interpretata come fonte dell’obbligo di disapplicazione del giudice penale *anche quando* tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro.

4 Sul ripensamento della Corte di Giustizia e sul positivo funzionamento dello strumento collaborativo messo in campo dalla Corte costituzionale si esprimono vari commenti, generalmente positivi, che si soffermano però anche sugli effetti problematici della Taricco II sia per la Corte rinviante sia per i giudici comuni nonché sulla ricaduta della vicenda sul dialogo tra le Corti. V. per es. V.MARCENO’, *La sentenza Taricco-bis. Conseguenze di una sovranità non decisa*, in www.forumcostituzionale.it, 12 gennaio 2018; E.LUPO, *La sentenza europea Taricco-bis: risolti i problemi per il passato, rimangono aperti i problemi per il futuro*, in *Diritto penale contemporaneo*, n.12/2017, 109 ss. nonché ID., *La sentenza Taricco-bis e i suoi effetti*, in www.forumcostituzionale.it, 12 gennaio 2018; R.BIN, *Taricco Tango. Quale sarà il prossimo passo?*, in www.forumcostituzionale.it, 2 feb.2018; F.NISTICO’, *Taricco II: il passo indietro della Corte di giustizia e le prospettive del supposto dialogo tra le Corti* in osservatorioaic.it, n.1/2018; F.URBINATI, *L’epilogo di “Taricco bis”: la Corte di Giustizia cede all’ordinanza della Consulta*, in *arch.pen.*, 3/2017, 1 ss.

nazionale e della protezione dei diritti fondamentali contenuta nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La sentenza inizia con una lunga premessa di carattere generale (una "precisazione", dice la Corte) sulla diversità degli strumenti esperibili in caso di contrasto tra diritto nazionale e diritto eurounitario, e la conferma delle regole, già consolidate nella giurisprudenza costituzionale pregressa, che fanno capo alla differente natura dell'efficacia, diretta o meno, del diritto europeo nell'ordinamento interno.

Secondo tali regole, come è noto, quando la normativa interna diverge dal diritto europeo dotato di efficacia diretta il giudice comune non può ricorrere al giudizio di legittimità costituzionale, ma – fallita qualsiasi ricomposizione del contrasto su base interpretativa, o, se del caso, attraverso rinvio pregiudiziale - ha l'obbligo di risolvere il problema facendo immediata applicazione di tale diritto e disapplicando (o non applicando) la legge interna contrastante⁵; nel caso invece si tratti della incompatibilità di tale legge con norme europee prive di efficacia diretta, il giudice deve impugnare immediatamente la legge dinanzi alla Corte costituzionale per violazione degli artt.11 e 117,1°c.Cost⁶., "senza delibare preventivamente i profili di incompatibilità con il diritto europeo", e nel giudizio di costituzionalità la Corte potrà valutare la legge interna "sia in riferimento ai parametri europei, sia in relazione agli altri parametri costituzionali interni". In questa ottica la normativa europea (non *self executing*) si configurerebbe come un parametro interposto rispetto agli artt.11 e 117 , 1° c.Cost. e dunque non potrebbe non essere presa in considerazione, come del resto avviene in altri casi analoghi (per es.nei giudizi sui decreti delegati in relazione all'art.76 Cost. per violazione dei limiti posti dalla legge di delegazione). Se così è, il passaggio della sentenza in cui si dice che la rimessione al Giudice costituzionale deve avvenire "senza la previa delibazione dei profili di incompatibilità con il diritto comunitario" risulta ben poco comprensibile, atteso che appunto proprio in tale affermata incompatibilità starebbe la ragione della lesione del vincolo posto dagli artt.11 e 117 Cost.. Né si potrebbe dire indebita la valutazione della

5 Nel caso specifico, le questioni portate all'attenzione del giudice *a quo* concernevano , da un lato, il contrasto della legge impugnata con gli artt.3, 53 e 23 Cost. e dall'altro la violazione degli artt.49 (diritto di stabilimento nel mercato comune) e 56 (diritto alla libera prestazione di servizi) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Sulla base della regola sopra riferita la sentenza dichiara l'inammissibilità della censura relativa alle norme del Trattato, perché dotate di efficacia diretta (e dunque tali da richiedere eventualmente la immediata non applicazione della legge nazionale.) In questo stesso senso v.anche la recente sent.n.111 del 2017.

6 Di particolare interesse a tal proposito sembrano, tra le più recenti , la sent.n.28 del 2010, in cui impugnata una legge nazionale in riferimento agli artt.11 e 117 Cost, contrastante con una direttiva europea, la Corte dichiara che "l'impossibilità di non applicare la legge interna in contrasto con una direttiva comunitaria non munita di efficacia diretta non significa tuttavia che la prima sia immune dal controllo di conformità al diritto comunitario, che spetta a questa Corte, davanti alla quale il giudice può sollevare questione di legittimità costituzionale, per asserita violazione dell'art. 11 ed oggi anche dell'art. 117, primo comma, Cost."; la sent. 227 del 2010 sul mandato di arresto europeo nel quale il ricorso immediato al giudizio di costituzionalità ex artt.11 e 117,1 c.Cost., è stato ritenuto corretto trattandosi di un contrasto tra la normativa nazionale e una decisione-quadro dell'Unione, come tale priva di efficacia diretta, e dove si aggiunge che comunque "gli atti nazionali che danno attuazione alle norme europee non *self-executing* "non sono sottratti alla verifica di legittimità rispetto alle conferenti norme del Trattato...che integrano a loro volta i parametri costituzionali – art.11 e 117, 1° comma Cost.- che a quelle norme fanno rinvio; l'ordinanza n.207 del 2013, nota per costituire il primo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia da parte della Corte Costituzionale in un giudizio incidentale, dichiara che le norme europee prive di efficacia diretta "rendono concretamente operativi parametri di cui agli artt.11 e 117,1°c. Cost., il giudice comune "deve" sollevare la questione di legittimità costituzionale, che nel giudizio di costituzionalità "la questione pregiudiziale posta alla Corte di giustizia con l'ordinanza in esame "è rilevante nel giudizio di legittimità costituzionale perché l'interpretazione richiesta a detta Corte appare necessaria a definire l'esatto significato della normativa comunitaria al fine del successivo giudizio di legittimità che questa Corte dovrà compiere rispetto al parametro costituzionale integrato dalla suddetta normativa comunitaria"

Corte italiana in riferimento ai parametri europei perché così facendo, si renderebbero inoperativi sia gli artt. 11 e 117,1°c.Cost., sia anche lo strumento per assicurare, nel caso specifico, il primato del diritto europeo.

Il dubbio che tale impostazione possa interferire nella sfera riservata alla Corte di Giustizia dell'Unione è del resto definitivamente fugato dalla stessa Corte europea, la quale ammette che il ricorso prioritario al giudizio di costituzionalità non preclude il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, attivabile dal giudice comune per la corretta interpretazione del diritto europeo e la migliore verifica della portata del contrasto e utilizzabile *a posteriori* nel caso in cui il giudizio di costituzionalità si concluda con una pronuncia di rigetto che lascerebbe sopravvivere la legge nazionale.

3. Questa lunga premessa, certo è utile per motivare nel caso particolare la dichiarazione di inammissibilità di una delle questioni, ma, considerato che, come già detto, queste regole sono da tempo teorizzate, ribadite ed applicate dalla stessa Corte, appare decisamente sovrabbondante.

La sua enunciazione così analitica e prolissa potrebbe forse trovare la sua ragione nel successivo svolgimento della sentenza e cioè nella necessità di prospettare uno sfondo dotato della massima chiarezza e completezza nel quale collocare il tema che alla Corte preme mettere in particolare evidenza e al quale dedica l'intero par.5.2 della motivazione: la scelta degli strumenti azionabili per la garanzia dei diritti fondamentali, i quali, enunciati nella nostra Costituzione, entrano a comporre, come "diritti inalienabili" l'area dei "controlimiti", costituenti l'"identità costituzionale" della Repubblica italiana. La trattazione particolarmente accurata di questo tema, in realtà, più che una ulteriore "precisazione" (come la definisce la Corte) costituisce una vera digressione, un evidente *obiter dictum*, atteso che nel giudizio principale non era coinvolta in nessun modo la Carta di Nizza. Il fatto che ciò nonostante la Corte abbia tenuto ad esporla egualmente non fa che dimostrare la sua convinzione della gravità del problema e della necessità di affrontarlo e di cogliere l'occasione per farlo.⁷

A tal fine la Corte ha configurato un'ipotesi specifica ed autonoma di "doppia pregiudizialità", quella in cui le censure sono formulate simultaneamente nei confronti di disposizioni costituzionali e di norme della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Qui il criterio prima enunciato per la generalità dei casi, legato alla distinzione tra diritto europeo immediatamente efficace e diritto europeo privo di tale efficacia, non vale⁸. Entrano in gioco invece le "caratteristiche peculiari" attribuite alla stessa Carta "in ragione del suo contenuto tipicamente costituzionale" sicché - data la sostanziale coincidenza di molti dei diritti e principi ivi elencati e quelli presenti anche nella Costituzione italiana - "può darsi il

⁷ A questo grave problema hanno dedicato particolare attenzione due giudici costituzionali attualmente in carica. Si tratta di M.CARTABIA, *Convergenze e divergenze nell'interpretazione delle clausole finali della Carta dei diritti dell'Unione Europea*, relazione tenuta in occasione del Seminario "60 anni dopo i Trattati di Roma. I diritti e i valori fondamentali nel dialogo tra la Corte di Giustizia e le Corti supreme italiane", Roma 25-26 maggio 2017, leggibile in corte costituzionale.it/relazioni internazionali, e di A.BARBERA, *La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di Giustizia*, relazione svolta nell'incontro di studio tra i Tribunali e le Corti costituzionali di Spagna, Portogallo, Francia e Italia su *I diritti umani nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea e negli ordinamenti nazionali* (Siviglia, 26-28 ottobre 2017), pubblicata in www.rivistaaic.it, n.4/2017.

⁸ Per una valutazione positiva ampiamente argomentata di questa operazione v. G.SCACCIA, *L'inversione della "doppia pregiudiziale nella sentenza della Corte costituzionale n.269 del 2017: presupposti teorici e problemi applicativi*, in www.forumcostituzionale.it, 25 gen.2018. Molto critico invece è A.RUGGERI, *Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario assiologicamente pregnanti, attratte nell'orbita del sindacato accentrato di costituzionalità pur se riguardanti norme dell'Unione self-executing*, in *Riv.dir.comp.*, 3/2017.

caso che la violazione di un diritto della persona infranga ad un tempo sia le garanzie apprestate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta.” In casi come questo non rileva il tipo di efficacia delle norme della Carta perché “le violazioni dei diritti della persona postulano la necessità di un intervento *erga omnes* di questa Corte, anche in virtù del principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi a fondamento dell’architettura costituzionale”. La Corte giudicherà alla luce dei parametri interni ed eventualmente di quelli europei (artt.11 e 117 Cost.), secondo l’ordine di volta in volta appropriato anche al fine di assicurare che i diritti garantiti dalla citata Carta siano interpretati con le tradizioni costituzionali comuni, pure richiamate” sia dal Trattato sull’Unione sia dall’art 51 della Carta⁹ come fonti rilevanti nell’ambito in cui la Carta di Nizza sia applicabile e cioè quando “sia inerente ad atti dell’Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell’Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno stato membro per una misura altrimenti incompatibile con il diritto dell’unione” e non nelle fattispecie regolate solo dalla legge nazionale¹⁰. Ciò presuppone che siano ricondotti all’identità costituzionale italiana sia i diritti fondamentali, sia la strutturazione della loro complessiva garanzia.

Anche ammesso che possa avere un qualche senso, sotto il profilo strettamente formale-processualistico, soffermarsi sull’accusa all’intero par.5.2 della motivazione di non pertinenza nel caso specifico¹¹, assai più utile mi sembra valutarne le enunciazioni da un punto di vista del loro rilievo sostanziale, perché comunque, anche se espresse in un *obiter dictum*, si tratta di una impostazione con la quale in futuro sia i giudici comuni sia il Giudice costituzionale dovranno comunque fare i conti, anche eventualmente per disattenderla (adeguatamente motivando, s’intende).

Sotto il profilo sostanziale, positivo mi pare il fatto, già più sopra accennato, che in tal modo la Corte abbia colto l’occasione per enunciare una cornice di regole utili a chiarire al giudice comune i modi di soluzione della problematica posta dall’intrico delle normative sui diritti della persona derivanti da fonti diverse che gravano nello spazio europeo e – ad un tempo - di reagire al paventato rischio di emarginazione della sua giurisprudenza sul tema¹².

La considerazione sistematica di tale finora irrisolta problematica ha, a sua volta, una ulteriore doppia importante ricaduta positiva.

La prima è di costituire un mezzo per consentire alla stessa Consulta di ricondurre sotto l’ombrello della giurisdizione costituzionale la garanzia dei diritti inalienabili della persona, e di riappropriarsi così del proprio potere di tutela, che in tempi recenti le era stato in gran parte sottratto dai giudici ordinari per i quali si era diffusa la prassi di invocare la protezione della Carta europea dei diritti, perché consentiva, sul presupposto della generale efficacia diretta della Carta, la immediata disapplicazione della legge nazionale, mentre il ricorso al giudizio di costituzionalità non consentiva certo tale celerità e dunque non veniva praticato. In tal modo il ruolo della Corte costituzionale come custode dei diritti fondamentali si era ridotto progressivamente, mentre la tutela assicurata dai giudici

9 A conclusione, la sentenza riassume così il pensiero della Corte : “laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea in ambito di rilevanza comunitaria, debba essere sollevata la questione di legittimità Costituzionale, fatto salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidità del diritto dell’Unione, ai sensi dell’art.267 del TFUE.”

10 Così la sentenza n.80 del 2011

11 V. invece L.SALVATO, Quattro interrogativi preliminari al dibattito aperto dalla sentenza n.269 del 2017, in www.forumcostituzionale.it, 3 ss

12 Cfr. su questo rischio soprattutto le considerazioni di A.BARBERA, op.cit.,1 ss. e di G.SCACCIA, op.cit.

comuni mediante la mera disapplicazione era gravemente carente essendo limitata al caso di specie e consentiva per il resto la sopravvivenza di leggi nazionali in ipotesi lesive di diritti costituzionali della persona¹³.

Ma questa "riconquista" da parte del giudice costituzionale di un'area appartenente all'identità costituzionale, ha anche una seconda ricaduta positiva, messa giustamente in evidenza dalla stessa sentenza. Una volta ritenuta la necessità, specie in un settore così problematico, di una "costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia, nel quale le Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia" il previo intervento della Corte italiana avrebbe anche il merito di offrire a quella europea i necessari elementi di conoscenza del diritto nazionale utile, da un lato, alla valutazione della reale portata dell'incompatibilità comunitaria della legge nazionale; dall'altro, alla individuazione delle tradizioni costituzionali comuni che costituiscono principi generali del diritto dell'Unione (art.6 ,c.3 del Trattato di Lisbona e strumenti di individuazione e di interpretazione dei diritti da essi derivanti ('art.52,c.4 della Carta di Nizza)¹⁴.

In tal modo l'orientamento della Corte manifestato nella decisione in commento, a mio parere, non può essere semplicisticamente accusato di "sovranoismo dei diritti"¹⁵: non appare impostato infatti secondo una concezione gerarchica della relazione tra ordinamento interno e ordinamento europeo, ma a quella, di stampo dualista (comune peraltro ad altri Tribunali costituzionali europei), che li classifica come "ordinamenti reciprocamente autonomi, ma tra loro coordinati e comunicanti" (sent.n.389 del 1989) e si presenta - come già nella vicenda Taricco - come una espressione di una partecipazione "attiva" all'indispensabile dialogo con la Corte di Giustizia¹⁶, nel quale anche quest'ultima è tenuta a tenere un atteggiamento collaborativo, rispettoso della identità nazionale degli Stato membri (art.3bis TUE), nello sforzo comune di giungere nei singoli casi ad un bilanciamento equilibrato tra istanze nazionali e istanze dell'Unione.

13 Sul punto specifico dei riflessi della sentenza sui giudici comuni cfr. R.G.CONTI, *La Cassazione dopo Corte cost. n. 269/2017. Qualche riflessione, a seconda lettura*, in www.forumcostituzionale.it, 28 dic.2017

14 L'utilità di questo intervento in prima battuta a fini di trasmissione di conoscenza del diritto italiano è sottolineata in particolar modo da M.CARTABIA, *op.cit.*, da D.TEGA, *La sentenza n.269 del 2017 e il concorso di rimedi giurisdizionali costituzionali ed europei*, in www.forumcostituzionale.it, 24 gen.2018, 3; G.SCACCIA, *op.cit.*, 7.

15 Cfr. in questo senso F.VIGANO', *op.cit.*, 2 ss. Critico di questo orientamento della Corte costituzionale considerandolo di "segno restrittivo in ordine all'ampiezza da riconoscere agli impegni assunti a livello internazionale, e non soltanto con riferimento alla Convenzione EDU" si dichiara (in una ipotesi che concerneva la materia penale e la CEDU) anche M.BRANCA, *Un "giro di vite" sulle sanzioni amministrative "penali" nelle sentenze n.43, n.68 e n.109 del 2017 della Corte costituzionale?*, in *Giur.Cost.* 2017, 1426 ss. I commenti alla sentenza 269 finora disponibili sono stati nell'insieme positivi anche se, con toni diversi, non hanno mancato di mettere in evidenza i problemi e i quesiti che essa lascia aperti. V. per esempio, oltre ai contributi di D.TEGA e G.SCACCIA, L.SALVATO già citati, anche quelli di C.CARUSO, *La Corte costituzionale riprende il "cammino comunitario": invito alla discussione sulla sentenza n.269 del 2017*, in www.forumcostituzionale.it, 18 dic.2017, A.GUAZZAROTTI, *Un atto interruttivo dell'usucapione delle attribuzioni della Corte Costituzionale? In margine alla sentenza n.269 del 2017*, *ivi*, 18 dic.2017

16 V. sul punto gli ampi svolgimenti di A.BARBERA, *op.cit.*, 1 ss.